

Risp. interr. parl. 10 luglio 2025 n. 5/04222

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano in premessa il decreto-legge n. 25 del 2023, recante «Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech», il quale ha innovato il quadro normativo riferito all'attività degli operatori del mercato dei digital bond.

Sotto il profilo fiscale gli Interroganti evidenziano che, per quanto riguarda il trattamento degli strumenti finanziari digitali, l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 30/E del 2023, ha precisato che tali strumenti «essendo stati assoggettati alla disciplina dei corrispondenti titoli di credito e degli altri strumenti finanziari emessi in forma non digitale, devono ritenersi soggetti al relativo regime fiscale» e che, «pertanto, ai redditi derivanti dagli strumenti finanziari digitali si applicano le disposizioni sui redditi di capitale di cui all'articolo 44 del Testo unico delle imposte sui redditi diversi di natura finanziaria di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del medesimo testo unico».

Considerata la natura disintermediata e digitale di tali strumenti finanziari, gli Interroganti chiedono, pertanto, di sapere quali iniziative, anche di carattere normativo, si intendano adottare al fine di chiarire la portata applicativa del relativo regime fiscale.

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Con il decreto-legge n. 23 del 2025 (cosiddetto decreto Fintech) il legislatore ha adeguato l'ordinamento nazionale alle disposizioni introdotte dal regolamento (CE) n. 2022/858/UE relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito.

Il citato regolamento n. 2022/858/UE, in particolare, è parte di un pacchetto di disposizioni riguardante la finanza digitale, presentato dalla Commissione europea il 24 settembre 2020, volto ad adeguare la regolamentazione del sistema finanziario alla luce degli sviluppi delle nuove tecnologie digitali, quali quelle basate sull'utilizzo della tecnologia a registro distribuito (distributed ledger technology - DLT), di cui la blockchain rappresenta la principale applicazione.

Con specifico riferimento al regime fiscale degli strumenti finanziari emessi in forma digitale, va evidenziato che la relazione illustrativa all'articolo 8 del decreto Fintech ha chiarito che «restano ferme la disciplina impositiva e le modalità di applicazione della stessa prevista per i corrispondenti strumenti finanziari non emessi in forma digitale».

Al fine di individuare il corretto trattamento fiscale dei redditi (interessi, utili, proventi da OICR, plusvalenze) derivanti dagli strumenti finanziari emessi in forma digitale, pertanto, tali redditi devono essere ricondotti nelle categorie reddituali previste dal testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) e, in particolare, se percepiti al di fuori dello svolgimento di un'attività di impresa, nelle fattispecie di redditi di capitale o di redditi diversi di cui rispettivamente agli articoli 44 o 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del medesimo Testo Unico.

In tal senso si è pronunciata anche l'Agenzia delle entrate nella circolare n. 30/ E/2023 (par. 1.3) laddove si precisa che, per effetto delle modifiche recate dall'articolo 31 del decreto-legge n. 25 del 2023, al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), «Per “strumento finanziario” si intende qualsiasi strumento riportato nella Sezione

C dell'Allegato I, compresi gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito. Gli strumenti di pagamento non sono strumenti finanziari.

Ciò posto, le procedure previste per l'applicazione dell'imposta sostitutiva e per l'esenzione dalla medesima dovrebbero essere coordinate con le modalità di circolazione degli strumenti finanziari digitali.

In via preliminare, si rammenta che l'imposta sostitutiva disciplinata dal decreto legislativo n. 239 del 1996 si applica sugli interessi e altri proventi derivanti da obbligazioni, cambiali finanziarie e titoli similari emessi da banche, società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri dell'Unione europea o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, enti pubblici trasformati in SPA, nonché sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari negoziati nelle predette sedi di negoziazione emessi da società diverse dalle prime o, qualora tali obbligazioni e titoli similari e cambiali finanziarie non siano negoziati, detenuti da uno o più investitori qualificati di cui all'articolo 100 del TUF.

L'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al citato decreto legislativo, quindi, si basa su requisiti soggettivi (dell'emittente) e oggettivi (del titolo).

Per quanto riguarda i requisiti soggettivi, l'emittente deve essere uno dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 239 del 1996 - banche, SPA con azioni negoziate, enti pubblici trasformati in SPA - mentre, per quanto concerne i requisiti oggettivi, i titoli devono essere obbligazioni, cambiali finanziarie o titoli similari alle obbligazioni.

In base all'articolo 2, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, l'imposta sostitutiva in commento è applicata dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare (SIM), dalle società fiduciarie, dagli agenti di cambio e da altri soggetti, espressamente indicati in appositi decreti ministeriali, residenti in Italia, che comunque intervengono nella riscossione dei proventi o nei trasferimenti dei titoli (attualmente Poste SPA e le società di gestione del risparmio - SGR).

L'applicazione di tale imposta sostitutiva, nonché l'esenzione per i soggetti non residenti, è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 239 del 1996 che richiede, tuttavia, il deposito in custodia ed in amministrazione dei titoli presso gli intermediari abilitati. La relativa procedura è disciplinata dal successivo articolo 7 il quale, al riguardo, prevede che «Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 1, i soggetti non residenti ivi indicati devono depositare, direttamente o indirettamente, i titoli presso una banca o una società di intermediazione mobiliare residente, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare non residenti, che intrattiene rapporti diretti in via telematica con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate».

Vi sono, poi, casi particolari di assolvimento dell'imposta sostitutiva regolati dall'articolo 5, comma 2. Nel dettaglio:

- sui proventi derivanti dai titoli non depositati presso gli intermediari abilitati l'imposta sostitutiva è applicata dall'intermediario che li eroga (la disposizione riguarda i titoli cartolari, le cui cedole sono presentate allo sportello per l'incasso);
- nel caso in cui i proventi siano corrisposti direttamente dall'emittente, l'imposta sostitutiva è applicata da quest'ultimo, il quale, se non rientra tra gli intermediari abilitati, non è obbligato a tenere il conto unico.

Tanto premesso, nell'ipotesi in cui l'emissione e la circolazione degli strumenti finanziari digitali siano totalmente disintermedate, sulla base della normativa attualmente vigente, l'imposta sostitutiva deve essere applicata dal soggetto emittente. Ciò comporta:

- l'applicazione dell'imposta non solo ai percettori cosiddetti nettisti ma a quelli cosiddetti lordisti, in quanto il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 239 del 1996 prevede espressamente l'applicazione dell'imposta ai proventi «da chiunque percepiti». In ogni caso, il comma 1 del medesimo articolo 5 prevede che i proventi percepiti nell'esercizio di attività commerciali e assoggettati all'imposta sostitutiva concorrono alla formazione del reddito complessivo e l'imposta sostitutiva si scomputa ai sensi del TUIR;
- l'applicazione dell'imposta anche ai soggetti non residenti che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 239 del 1996, avrebbero diritto alla non applicazione dell'imposta. In ogni caso, i soggetti non residenti che hanno diritto all'esenzione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 239 del 1996 possono chiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva pagata.